



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/64 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 242

del 08 luglio 2021

Prot. Gen. n. 53624

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO:**

- della nota n.52212 datata 05 luglio 2021, presa in carico dal Comando di P.L. in data 06 luglio 2021, con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del comune di Civitavecchia, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione di varie discipline viarie in via Giusti, viale Garibaldi, via Morandi e via Nuova di San Liborio, al fine di consentire di effettuare i lavori di manutenzione della sede stradale;
- che nella medesima nota viene indicato il periodo di esecuzione dei lavori, previsto dal 12 al 16 luglio 2021;

- **CONSIDERATO** che nel caso in cui i lavori dovessero protrarsi oltre il periodo richiesto occorre prorogare le date per l'esecuzione dei lavori, pertanto si provvede ad estendere la validità delle discipline viarie temporanee anche per il periodo compreso tra il 19 e il 23 luglio 2021;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datata 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

1. dalle ore **07:00** fino alle ore **17:00** dei periodi **12 – 16** e **19 – 23 luglio 2021**, in:

- **VIA GIUSTI**, tratto compreso tra via Carducci e via Trieste:

l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di interdizione veicolare **con deviazione dei veicoli su via Carducci verso via Mazzini**.

2. dalle ore **07:00** del giorno **12 luglio 2021** fino alle ore **17:00** del giorno **16 luglio 2021** e dalle ore **07:00** del giorno **19 luglio 2021** fino alle ore **17:00** del giorno **23 luglio 2021**, in:

- **VIA GIUSTI**:

- **VIALE GARIBALDI**, lato monte del tratto compreso tra via Bruno e via Santa Fermina:

- **VIA MORANDI**, lato Grosseto del tratto compreso tra via Santa Barbara e piazzale D'Onofrio;
- **VIA NUOVA DI SAN LIBORIO**, lato Roma del tratto a partire dall'intersezione con via Labat per mt.100 in direzione monte:
l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione;

3. La presente Ordinanza, in caso di rinvio o sospensione dei lavori, per una qualsiasi causa o per ultimazione anticipata degli stessi, cessa automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data comunicazione al Comando di P.L.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI